

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 07/03/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 13.12.2024, la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 396,90 oltre interessi dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria. Chiede anche che le vengano rimborsati € 195,52 corrispondenti alla penale per l'estinzione anticipata ed € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non sono sottoposti alla direttiva 2008/48/CE. A tale tipologia contrattuale, quindi, si applica il DPR 180/50, nella versione introdotta nel 2012 specie all'art. 6-bis insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011. Inoltre, deduce che il tema della rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata non si pone per i costi corrisposti a terzi neanche nella Lexitor, che impone solo il rimborso dei costi up front del finanziatore ma non esige la restituzione dei costi di terzi infatti tale argomentazione è stata ben sviluppata dall'Avv. Generale nella causa C-555/21 del 09/02/2023 riguardante il rimborso dei costi up front in ipotesi di estinzione anticipata che ha affermato che il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Il diritto alla riduzione, quindi, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del



contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che sono già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Eccepisce la non rimborsabilità, delle spese di istruttoria, e delle commissioni d'intermediazione. Nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa.

Per quanto concerne l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 119,56 a titolo di penale per l'estinzione anticipata, la regolamentazione contrattuale recepisce quanto disposto dall'art. 125-sexies del TUB, il quale stabilisce che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Pertanto, avendo la cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 55 come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo. Si osserva, inoltre, come il ricorrente non specifichi nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Si oppone, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'inevitabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.*



bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”.* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.*

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria hanno natura *upfront*.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, il Collegio ritiene che a questa spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,00%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,96%							
spese d'istruttoria				661,50 €	Up front	Curva degli interessi	257,72 €		257,72 €
Totale									257,72 €

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, non proposta con il reclamo, in quanto la controversia ha natura seriale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 257,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI